

PIP - Schema di Regolamento

all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico ~~della dell'Compagnia~~ impresa.

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

[Specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate]

a) [eventuale] **spese da sostenere all'atto dell'adesione**

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente** [indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti]

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:**

~~[Con riferimento ai contratti di Ramo I: indirettamente a carico dell'aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;~~

~~b.2) Con con riferimento ai contratti di Ramo III: indirettamente a carico dell'aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR;]~~

c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'~~a~~ Compagnia impresa:

c.1) [eventuale] in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;

c.2) [eventuale] in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

c.3) [eventuale] per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;

c.4) [eventuale] per la riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR ovvero combinazioni predefinite ~~dalla~~ dall'impresa Compagnia.

d) [eventuale] **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.

e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.

f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita**

PIP - Schema di Regolamento

integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]

~~Le~~ le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:

- a) in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;
- b) in presenza di convenzionamenti.

Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio età, sesso) che determinano una differenziazione delle stesse. Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:

___ In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

___ Nel caso in cui l'agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.]

3. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

~~ovvero,~~

3. [in alternativa, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR] Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonché le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

4. [con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi] Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione ~~della~~ dell'impresa Compagnia.

5. Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità. Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in

PIP - Schema di Regolamento

conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

|

|

*PIP - Schema di Regolamento***PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI****Art. 8 - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi ~~collettivi, anche aziendali con il datore di lavoro~~, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi ~~collettivi, anche aziendali~~, di contribuire al PIP.
3. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5. [eventuale] La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12, del Decreto (~~eosi-c, detta d.~~ contribuzione da abbuoni).
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età ~~pensionabile~~ prevista ~~dal~~ nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

[nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. ~~era b.1...~~ [parte eventuale per i PIP che prevedono nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto ~~dalla~~ dall'impresa ~~Compagnia~~ ai sensi dell' precedente art. 7.
4. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato

PIP - Schema di Regolamento

al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'~~a~~ ~~Compagnia~~~~impresa~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il calcolo di cui al comma ~~4 precedente~~ viene effettuato con cadenza ... [*indicare la cadenza, almeno annuale*]. [*nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile* ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, ~~la~~ ~~l'impresa~~ ~~Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.]

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2, ~~lettera b.1...~~ [~~parte eventuale per i PIP che prevedano~~ nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. ~~L'impresa~~ ~~Compagnia~~ determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.

6. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

~~67.~~ [~~Da inserire~~ nel caso in cui siano previste garanzie di risultato] Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale

PIP - Schema di Regolamento

maggior valore.

[in alternativa, nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III]

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lettera b.1... [parte eventuale per i PIP che prevedano nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie].

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.

4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ ai sensi dell' ~~precedente~~ art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'~~impresa~~ ~~Compagnia~~; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza ... [indicare la cadenza, almeno annuale]. [nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile ~~inserire~~: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, l'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.] Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.

7. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

78. ~~[Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato]~~ Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo

PIP - Schema di Regolamento

garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione

PIP - Schema di Regolamento

pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

§10.L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. ~~icolo~~ 3, commi 6 e 7, della ~~legge~~-Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

611.L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della ~~legge~~-Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

712.Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

813.L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [~~comma~~-eventuale] L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

– [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ovvero alle persone da lui designate];

– [eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata [in alternativa: ovvero alle persone da lui designate]. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

[*al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa*]

PIP - Schema di Regolamento

— [eventuale] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita ~~[ovvero in alternativa: al raggiungimento di una certa età]~~ successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.

[Le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile]

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP/IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. ~~[comma eventuale]~~ Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

5. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dall'impresa Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto [eventuale: ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del

PIP - Schema di Regolamento

... Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al PIP] ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), ~~e c)~~ e d) del comma 2 precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, ~~ee~~, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'~~impresa~~ Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque ~~entro non oltre~~ entro non oltre il termine massimo di ~~sei mesi~~ ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato alle esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione

PIP - Schema di Regolamento

ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del ~~decreto~~ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni decorrente dalla ricezione della richiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di anticipazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Art. 14-13-bis - ~~Altre p~~Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

~~[(L'articolo elenca le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie, evidenziando chiaramente se l'adesione è obbligatoria o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)]~~

1. Il PIP prevede inoltre le seguenti prestazioni ... [esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza].

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa/obbligatoria e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle condizioni generali di contratto.

*PIP - Schema di Regolamento***PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI****Art. ~~15-14~~ - Separatezza patrimoniale e contabile**

1. Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, “patrimonio del PIP”), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dall'~~impresa-Compagnia~~, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'~~impresa-Compagnia~~.
2. Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'~~impresa-Compagnia~~ o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'~~impresa-Compagnia~~.
3. Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'~~ISVAP~~IVASS.
4. L'~~impresa-Compagnia~~ è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Presidi organizzativi

1. L'impresa adotta, nel rispetto di quanto previsto - con riguardo agli assetti organizzativi - dalla normativa del settore di riferimento, presidi idonei a garantire una gestione sana e prudente delle attività connesse al PIP, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività medesime.

Art. 16 - Responsabile

1. L'~~impresa-Compagnia~~ nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

*PIP - Schema di Regolamento***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI****Art. 18 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa**

1. L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna della Sezione I – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e dell'ulteriore a documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa Compagnia.

3. Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

5. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

6. Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. L'impresa Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento ~~del PIP~~ e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, ~~il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, e~~ nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet web dell'impresa Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. L'impresa fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle rendite erogate, secondo quanto previsto in conformità dalle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale

PIP - Schema di Regolamento

~~comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.~~

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1. L'~~impresa~~ ~~Compagnia~~ definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

*PIP - Schema di Regolamento***PARTE VI – NORME FINALI****Art. 21 - Modifiche ~~al~~del Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'~~impresa~~Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto ~~dall'~~art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa.
2. L'~~impresa~~Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma ~~1 precedente~~ l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'~~impresa~~Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 e con le modalità ivi previste.

Art. ~~23-24~~ - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

PIP - Schema di Regolamento

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione amministrativo dell'impresa di assicurazione a compagnia istitutrice che esercita l'attività del PIP (di seguito "Compagniaimpresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresaCompagnia.
4. Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresaCompagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresaCompagnia.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresaCompagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa